INTERVENTI URGENTI IN MATERIA SOCIALE ED UMANITARIA

Art. 3

Proroga delle funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione

Le funzioni della Commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con legge 22 novembre 1990, n. 354, sono prorogate per un triennio. Il relativo onere e' quantificato in lire cinquecento milioni annui.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1996, non più in vigore dal 7 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria
Estremi	Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 521
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-sociale-ed-umanitaria-521-1996/art-3-proroga-delle-funzioni-della-commissione-di-indagine-sulla-poverta-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it